



UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA
SERVIZIO ASSOCIATO GARE
Sede del Servizio c/o Comune di Sasso Marconi (BO)
Tel. 051 843578 – Fax 051 840802
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

Procedura aperta per l'affidamento di:

Lavori di collegamento stradale tra via Emilia (SS9) e viabilità del polo industriale Martignone, compresa nuova rotatoria su via Emilia (SS9)

CUP: B41B16000060004 - CIG: 8538977ABA

QUESITO N. 1

In relazione al disposto dell'art. 1 quarto comma del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, si rileva che l'obbligo di prestare la cauzione provvisoria è stato eliminato e/o ridotto alla percentuale del 50% qualora per particolari esigenze, espressamente allegare motivate dalla stazione appaltante, la stessa venga ritenuta dovuta.

Si chiede pertanto conferma in merito alla non necessità di produrre la cauzione provvisoria ai sensi della norma citata, oppure se occorra produrla con la riduzione del 50% a fronte di motivate esigenze

RISPOSTA

L'art. 1, comma 4 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recita:

“Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.”

Trattandosi, la gara in oggetto, di una procedura aperta (ordinaria), indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, non risulta pertanto applicabile l'esonero della presentazione della cauzione provvisoria, come disciplinata dal citato art. 1, comma 4 della Legge n. 120 del 2020, in quanto riferito puntualmente alle modalità di affidamento del predetto articolo, ovvero alle procedure in deroga ivi previste, che non contemplano le procedure ordinarie, tra le quali la procedura aperta, come nel caso di specie.

Si conferma pertanto che la garanzia provvisoria prevista al punto II.2.14, lett. b) del bando di gara, è dovuta ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni sopra esposte, con le modalità di cui al Capo 10 “Cauzione provvisoria” del disciplinare di gara.

Il Responsabile del Procedimento

Stefano Cremonini

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005
e/o Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 del D. legislativo 12 febbraio 1993, n. 39);
Il documento informatico originale è conservato nei propri archivi.